COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
SERVIZIO FAMIGLIA E ACCOGLIENZA

Disciplinare di Gara per l'affidamento del servizio di sostegno socio-educativo domiciliare a favore di minori in condizione di disagio socio familiare e/o con disabilità.
LOTTO "A" - *Servizio socio-educativo domiciliare per minori in condizioni di disagio sociale e familiare* – CIG: 657389883D
LOTTO "B" - *Servizio socio-educativo domiciliare per minori con disabilità* – CIG: 6573910226
LOTTO "C" - Servizio socio-educativo di gruppo – CIG: 6573922C0A

CPV: 85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e suo ammontare
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Firenze – Direzioni Servizi Sociali, con sede in Firenze, Viale De Amicis, 21 50137, con determinazione dirigenziale n.807/2016, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto "Affidamento del Servizio di Sostegno Socio-Educativo Domiciliare (S.E.D.) per minori in condizioni di disagio sociale, familiare e/o in condizione di disabilità, in carico al Servizio Sociale Professionale del Comune di Firenze.
L'appalto è articolato in 3 (tre) LOTTI:
LOTTO A* – *Servizio socio-educativo domiciliare per minori in condizioni di disagio sociale e familiare
LOTTO B* – *Servizio socio-educativo domiciliare per minori con disabilità
LOTTO C* – *Servizio socio-educativo di gruppo.

Art. 2 - Modalità , descrizione e luogo di svolgimento delle attività e destinatari
Le modalità e il luogo di svolgimento dell'attività nonché i destinatari del servizio sono individuati dal capitolato.

Art. 3 – Normative di riferimento
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE **(nel prosieguo denominato "Codice").**
Normativa sulle associazioni di utilità sociale cd Onlus (d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), la legge sulle associazioni di promozione sociale (L. 7 dicembre 2000, n. 383) la legge sulle cooperative sociali (L. 8 novembre 1991, n. 381) il decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero della Famiglia del 25 maggio 1995, che elenca le attività che possono essere svolte dalle associazioni di volontariato nonché il DPCM 30 marzo 2001 adottato in attuazione dell'art. 5 della l. 328/00 nonché la normativa della regione toscana sul terzo settore.
Il servizio oggetto del presente appalto di gara rientra fra quelli di cui all'art. 20 ed Allegato II B del Codice. La presente gara è pertanto disciplinata dal bando di gara e capitolato speciale d'appalto.
Il gestore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi previsti nel presente appalto (T.U. 81/08).
La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

Art. 4 – Atti e modelli di gara
Gli atti di gara sono costituiti da:
a) bando di gara;
b) disciplinare di gara
c) capitolato speciale d'appalto.
Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:
a) mod. 1 – facsimile dell'istanza di ammissione alla gara;

b) mod. 2 – facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà;
c) mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) e m ter) del Codice da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del d.lgs. Codice;
d) mod. 4 – schema di articolazione dell'offerta tecnica;
e) mod. 5 - modello per la presentazione dell'offerta economica e quantitativa
f) mod. 6 - facsimile della dichiarazione di avvalimento ex art. 49 del Codice e art. 186 bis R.D. 267/1942 dell'impresa concorrente;
g) mod. 7 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 49 del Codice ex art. 186 bis R.D. 267/1942;
h) mod. 8 - facsimile della dichiarazione di avvalimento ex art. 49 del Codice e art. 186 bis R.D. 267/1942 dell'impresa concorrente;
i) mod. 9 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 49 del Codice e ex art. 186 bis R.D. 267/1942;

documentazione pubblicata in internet indirizzo http:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html

Art. 5 - Soggetti ammessi alla gara e condizioni di ammissione
Possono partecipare alla gara i soggetti stabiliti nella s**ezione III del bando di gara punto III.1.3) "Forma giuridica che dovrà assumere l'operatore ovvero il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario/i dell'appalto"** in possesso dei requisiti di cui al **punto III.2) "Requisiti di ammissione alla gara".**
Norme di partecipazione delle A.T.I., A.T.S., G.E.I.E, Consorzi e Contratti di Rete.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 34, com.1, lettere d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di soggetto di cui all'art. 34, comma 1 lett. f) o f-bis) del Codice.
I seguenti soggetti devono, altresì, produrre e inserire nella busta "A":
I consorzi:
a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
c) dichiarazione attestante a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell'art.34 del Codice. Nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. A tutti i detti consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

I Raggruppamenti Temporanei già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
a) Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
b) Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b) e c) del d.lgs del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Alle condizioni previste dell'art.37, comma 8 del Codice, **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti.** Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) dichiarazione d'impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
c) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
d) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
A. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

B. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

C. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti.

a1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

A2) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete
I contratti devono attestare:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le ATI, le reti d'impresa e per i consorzi ordinari di cui all'art .34 lett. d) ed e) del Codice, le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) le ATI o i consorzi. Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell'art.34, ai sensi dei successivi artt.35, 36 e 37, comma 7 del Codice, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti d'ordine speciale, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; i consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell'art. 36, comma 5 e dell'art.37, comma 7 del Codice, dovranno presentare anch'essi le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale. In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni dell'art. 37 Codice.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale ovvero concordato in bianco con riserva di presentare un piano che rechi la continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I., purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quinto comma del predetto art. 186 bis del R.D. 267/1942, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento che deve però essere in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione propria e per svolgere la funzione di ausiliario.

L'impresa che abbia presentato ricorso pendente per l'ammissione al concordato con continuità aziendale ovvero concordato in bianco con riserva di presentare un piano che rechi la continuità aziendale può partecipare alla gara alle condizioni delle imprese già ammesse al concordato con continuità aziendale purché in possesso dell'autorizzazione del Tribunale.

Con riferimento all'art. 37, comma 9 del Codice, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ulteriori norme di partecipazione in caso di AVVALIMENTO

E' ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 49 del Codice e successive modifiche e dall'art. 88 1° comma DPR 207/10.

L'operatore economico (di seguito: "soggetto avvalente") che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico od organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (di seguito "impresa ausiliaria"), dovrà produrre, oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicati nel bando di gara nel disciplinare i seguenti documenti:

a) una dichiarazione del soggetto avvalente attestante il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice e l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e della imprese ausiliaria **(Mod. 6);**
b) una dichiarazione dell' impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché l'attestazione della imprese ausiliaria che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice **(Mod. 7);**
c) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale La imprese ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento. Il contratto deve riportare ai sensi dell'art. 88 comma 1 DPR 207/10 in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata ed ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. (N.B.: nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla presente lettera, l'impresa concorrente (soggetto avvalente) può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo). Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolo in materia di avvalimento, si fa rinvio integrale all'art. 49 del Codice nel testo vigente e all'art. 88 del D.P.R. 207/2010, al bando di gara, al presente disciplinare e al capitolato speciale di gara.

Nel caso particolare di avvalimento connesso alla partecipazione di concorrenti per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale ovvero concordato in bianco con riserva di presentare un piano che rechi la continuità aziendale), deve essere presentata la documentazione prevista dal successivo punto 10 lettera A11).

N.B. La predetta documentazione deve essere inserita nella busta "A"

Art. 6 - Contributo obbligatorio a favore dell'A.N.A.C.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65 e 67 del Codice e dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza del 5 marzo 2014, pubblicata, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento a favore dell'A.N.A.C. del contributo corrispondente a :

Lotto A : **200,00 Euro** previsti per la fascia di importo della gara in oggetto;
Lotto B : **140,00 Euro** previsti per la fascia di importo della gara in oggetto;
Lotto C **: 140,00 Euro** previsti per la fascia di importo della gara in oggetto;
Il versamento è dovuto per ciascun lotto cui il concorrente partecipa.

L'operatore economico che intende partecipare ad una procedura di scelta del contraente deve versare, ove previsto dalla delibera in vigore, la contribuzione per ogni singolo lotto a cui intende partecipare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta comunque denominata.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *on-line* al Servizio Riscossione Contributi
L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita **(il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare)**. Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.
Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, dovrà avvenire secondo quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare all'art. 8 – "contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara". I CIG che identificano la presente gara sono:

- 657389883D per il lotto A
- 6573910226 per il lotto B
- 6573922C0A per il lotto C

Art. 7 Attestazione di possesso di locali idonei per lo svolgimento delle attività rivolte a piccoli gruppi di minori, (*la presente attestazione è obbligatoria solo per la partecipazione alla selezione per l'aggiudicazione del LOTTO C e non deve essere presentata da chi partecipa agli altri due lotti).*
Dichiarazione da parte del Legale rappresentante del concorrente, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a firma del legale rappresentante del concorrente nella quale deve essere attestato:

- L'eventuale denominazione della struttura e il numero dei posti;
- Sede (Comune, via e numero civico) in cui la stessa è ubicata;
- la disponibilità del bene, nonché la presenza di eventuali altri diritti, vincoli, servitù, condoni assentiti o richiesti;
- la regolarità urbanistico - edilizia del bene, la sua destinazione d'uso, nonché la conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08, inclusa la conformità alla normativa in materia di prevenzione incendi;
- L'idoneità della struttura alla realizzazione dei servizi oggetto del presente appalto (LOTTO C) ;
- Che la struttura è conforme dal punto di vista catastale della destinazione all'uso;
- Che la struttura è adeguata dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti;
- Che la struttura è ubicata in zona/e servita da trasporto pubblico o privato;

Art. 8 – Modalità di acquisizione degli atti e dei modelli di gara.
Tutti gli atti e i modelli di gara sono pubblicati e quindi disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente all'indirizzo INTERNET:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html.

Art. 9 Modalità di presentazione della documentazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La dichiarazione di cui ai successivi punti A1, A2 e A3 dell'art. 14 devono essere preferibilmente, redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html#servizi
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

Art. 10 Comunicazioni
Salvo quanto disposto nel punto V.6) del bando, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo indirizzo di posta elettronica o indirizzo PEC indicati dai concorrenti.

Ai sensi dell'art. 79, comma 5-*bis*, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 11 - Contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara.
Ciascun plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C), tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.
La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
La documentazione indicata nel presente articolo deve essere presentata in plichi separati per ciascuno dei lotti cui il concorrente intenda partecipare. Nel caso in cui il concorrente intenda partecipare a due o tutti e tre i lotti in ciascuno dei plichi devono essere inseriti tutti i documenti sotto elencati. Non è ammesso il rimando a documenti presentati per altri lotti.
A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **" documenti per l'ammissione alla gara"**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:
A1) istanza di ammissione alla gara, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile **(mod. 1)**
(il presente modello è obbligatorio e deve essere presentato da tutti i concorrenti. Nel caso in cui il concorrente non utilizza il modello, nell'istanza devono essere riportate tutte le dichiarazioni/attestazioni nello stesso contenuti).
L'istanza di ammissione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.
In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del Codice la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.
In caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del Codice la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del Codice la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.
Ove più Imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), e-bis) o f-bis) del Codice, debbano formulare l'istanza di ammissione alla gara, possono farlo

congiuntamente compilando un solo modello 1 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano istanza di ammissione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano.
Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.
Nell'istanza di ammissione alla gara deve inoltre essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.

A2) dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara **(mod. 2**).

(il presente modello è obbligatorio e deve essere presentato da tutti i concorrenti. Nel caso in cui il concorrente non utilizza il modello, nell'istanza devono essere riportate tutte le dichiarazioni/attestazioni nello stesso contenuti).

La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38 del Codice.
La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà deve essere presentata:

a) da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo;
b) da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e) ed f) del Codice;
c) dai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del Codice se già costituiti;
d) da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del Codice che partecipano alla presente gara;
e) dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del Codice con soggettività giuridica;
f) da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f-bis) del Codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
g) dalle imprese ausiliarie ex art. 49 del Codice;
h) dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del Codice che concorrono, attraverso i loro requisiti, alla dimostrazione dei requisiti del consorzio.

Si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante (titolare incluso), di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, di direttori tecnici. In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.
Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza ed in relazione ad essi, se cessati, deve essere resa la dichiarazione di cui al paragrafo precedente.

A3) dichiarazioni sostitutive di certificazioni inerenti le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) e m ter) del Codice rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del Codice, come da facsimile disponibile fra i modelli di gara **(mod. 3).**

(il presente modello deve essere presentato solo dai soggetti interessati che sono sotto indicati. Nel caso in cui il concorrente non utilizza il modello, nell'istanza devono essere riportate tutte le dichiarazioni/attestazioni nello stesso contenuti).

Tali dichiarazioni, inerenti circostanze rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara dei concorrenti, devono essere rese, per ciascuno dei concorrenti singoli o raggruppati, **solo ed esclusivamente:**

a) dai consorzi se già costituiti;
b) dai soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE, per i componenti delle reti di impresa (incluso l'organo comune);
c) dai consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio;
d) dalle imprese ausiliarie;
e) dal titolare se si tratta di impresa individuale;
f) da ogni socio se si tratta di società in nome collettivo;
g) dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice;
h) da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza;

i) dal socio unico se persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di società di altro tipo o consorzio.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e ad esse deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui qualcuno dei predetti soggetti sia una persona giuridica la ragione sociale ed il codice fiscale della stessa vanno comunque indicati negli appositi spazi predisposti..

Nel caso di società con meno di quattro soci, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese dai i soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50%.

Non è tenuto a presentare il modello 3 il soggetto che ha compilato e sottoscritto la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al modello 2.

A4) in originale la **dichiarazione di istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 1/09/1993 n. 385** attestanti la capacità finanziaria ed economica del/i concorrente/i. La dichiarazione deve essere riferita al soggetto tenuto a dimostrarne il possesso (concorrente singolo o raggruppato o consorziato, impresa retista, consorziato indicato quale esecutore del servizio da un consorzio**).**

(Il presente modello è obbligatorio e deve essere presentato da tutti i concorrenti).

A5) cauzione provvisoria, ai sensi dell'art.75 del Codice, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo di stimato a base d'asta e quindi a e quindi pari a euro:

Lotto A Euro 38.578,00
Lotto B Euro 34.813,00
Lotto C Euro 11.411,00

costituita alternativamente: da contanti depositati presso la Tesoreria Comunale, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

(La presentazione della cauzione è obbligatoria e deve essere presentato da tutti i concorrenti).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del Codice, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento delle sanzioni per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del Codice e comunque per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria nel caso di soccorso istruttorio e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

Nel caso in cui la fidejussione è presentata da un ATI non ancora costituito essa deve intestata e, quindi, sottoscritta da ciascun membro del costituendo raggruppamento in qualità di contraente.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "***Selezione l'affidamento del servizio di sostegno socio educativo a favore di minori in condizione di disagio socio familiare e/o con disabilità Lotto….. (Indicare il lotto cui la cauzione si riferisce) – cauzione provvisoria".***

La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento presso …[*indicare gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale*];

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del

codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).

b) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
c) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
    - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
    - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria prevista nel successivo art. 14, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento;
L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
Si precisa che:

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

A6) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 75 comma 3 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.
Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A5**. *(La presentazione dell'impegno di un fideiussore è obbligatorio e deve essere presentato da tutti i concorrenti).***
A7) Attestazione di possesso di locali idonei per lo svolgimento delle attività rivolte a piccoli gruppi di minori.

(***La presente attestazione è obbligatoria solo per la partecipazione alla selezione per l'aggiudicazione del LOTTO C e deve essere presentata da tutti i concorrenti, non deve essere presentata da chi partecipa alla selezione per l'aggiudicazione del lotto A) e B)).***

Dichiarazione da parte del Legale rappresentante del concorrente, resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a firma del legale rappresentante del concorrente nella quale deve essere attestato tutti gli elementi di cui al precedente articolo 7.

A8) dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara **(mod. 6)** sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

(La dichiarazione deve essere presentata solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento).

A9) dichiarazione dell'impresa ausiliaria con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara **(mod. 7)** sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

N.B. si richiama inoltre per l'impresa ausiliaria la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3) utilizzando i modelli 2 e 3.

(La dichiarazione deve essere presentata solo in caso di ricorso all'intervento di una società ausiliaria).

A10) Solo i concorrenti*, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura,* ***per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale ovvero concordato in bianco con riserva di presentare un piano che rechi la continuità aziendale****), sia che vi siano già stati ammessi, sia che abbiano ricorso pendente per l'ammissione,* dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa

- una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- dichiarazione di ricorso all'avvalimento, con l'indicazione dell'impresa ausiliaria cui farà ricorso, per la durata del contratto, nel caso in cui fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto **(Modello 8);**
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto **(Modello 9).**

(La presentazione dei predetti documenti deve essere presentato solo da parte dei soggetti che sono sottoposti a procedura di concordato).

A11) dimostrazione del pagamento della somma a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nella misura indicata nel precedente art.6 quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla presente gara ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della L. 23/12/05, n. 266 e della deliberazione dell'Autorità del 09/12/2014

(L'allegazione della copia del bollettino è obbligatorio e deve essere presentata da tutti i concorrenti).

Tenuto conto che l'appalto rientra nell'allegato 2B e non sussiste uno specifico e esplicito riferimento all'applicabilità delle disposizioni sull' AVCPASS **La stazione appaltante ritiene non necessaria la produzione del PASSOE da parte del concorrente.**

Si precisa che i modelli da utilizzare sono il modello 1 e 2

***Il modello 3 deve essere utilizzato solo dai* consorzi se già costituiti, per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico, per i componenti delle reti di impresa, per i consorziati che concorrono alla dimostrazione dei requisiti del consorzio, da ogni socio per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza ecc.**

I modelli 6 e 7 devono essere usati solo ed esclusivamente nel caso di ricorso all'avvalimento.
I modelli 8 e 9 solo nel caso in cui il concorrente sia sottoposta a procedura di concordato con continuità aziendale.

I Consorzi, le Associazioni Temporanee d'impresa o di Scopo, i consorzi di rete, i GEIE costituiti o non costituiti devono allegare i documenti di cui al precedente 5 "Norme di partecipazione delle ATI e dei Consorzi".

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "Offerta tecnica", dovrà essere contenuta l'offerta tecnica redatta secondo l'articolazione del **Modello 4,** messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi in base ai quali detta offerta sarà valutata. L'elaborato costituente l'offerta tecnica deve preferibilmente essere redatto secondo l'articolazione dello schema di cui al predetto modello e constare, al massimo, di 20 pagine numerate (con esclusione di eventuali allegati), formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, margini 2 cm, oltre copertine, intercalari, allegati grafici e attestazioni di varia natura se ritenute necessarie.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Il progetto costituente l'offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere firmato per esteso in originale, in calce, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri idonei a impegnare la volontà dell'impresa concorrente. In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del Codice non ancora costituiti, il progetto dovrà essere firmato da tutti i soggetti che lo compongono.

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 15 del disciplinare di gara.

A pena di esclusione, gli elaborati costituenti l'offerta tecnica non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il prezzo offerto e la busta B deve essere separata dalla Busta C.

Si ricorda che nella seconda busta deve essere inserito il curriculum del coordinatore.

C) Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "Offerta economica ", dovrà essere contenuta l'**offerta economica, redatta secondo l'articolazione del modello "5"** messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente il ribasso offerto, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo a base d'asta. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta rispetto a quanto previsto dal capitolato. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

Norme specifiche comuni per la firma dell'offerta tecnica e economica. In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di reti di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta economica e tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese riunite in rete per la presente gara.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta economica e tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Nel caso in cui la sottoscrizione dei modelli sia effettuata dal procuratore dei legali rappresentanti è obbligatorio allegare al primo dei modelli firmati copia conforme all'originale della relativa procura.

Art. 12 – Svolgimento della gara e criteri di aggiudicazione

La gara verrà espletata mediante procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del Codice.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore 10,00 del giorno 24/03/2016 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Firenze, Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa n.3, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

Le fasi di apertura dei plichi ai fini dell'ammissione e di apertura delle offerte economiche, si svolgeranno in seduta pubblica dinanzi al Presidente del Seggio di gara così come previsto dal Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze. La commissione giudicatrice, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, valuterà le stesse in una o più sedute riservate. Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente del Seggio di gara darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.

Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del Codice e del D.P.R.445/2000.
Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell'art.38, comma 2 del Codice relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art.38 e del D.P.R.445/2000.
Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.
Le verifiche antimafia sull'aggiudicatario saranno espletate secondo le indicazioni del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti di gara

Criteri di valutazione delle offerte
L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice, valutata in base ai seguenti elementi :

A) Offerta tecnica per un punteggio massimo di **70 punti**
La Commissione esaminerà e valuterà, in una o più sedute segrete, le offerte tecniche dei concorrenti valutandole con un massimo di 70 punti secondo i seguenti criteri:

Sezione 1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO		**PESO 40**
1.a	**Proposta metodologica per la definizione degli interventi socio educativi con riferimento alle prestazioni richieste all'art. 3 del capitolato in relazione ai lotti "A", "B" e "C".** *Il concorrente deve illustrare, per ciascun lotto, la metodologia per l' organizzazione delle prestazioni indicate nel capitolato, evidenziandone gli elementi caratterizzanti, finalizzati a favorire l'autonomia del nucleo familiare a garanzia della permanenza del minore al proprio interno.*	**Sub peso 20**
1.b	**Proposte di interventi e/o attività aggiuntive e migliorative rispetto alle prestazioni previste dal capitolato, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione comunale**. *Il concorrente deve illustrare, per ciascun lotto, gli interventi e/o attività aggiuntive e migliorative.* *Il punteggio è attribuito sulla base della qualità e quantità degli interventi aggiuntivi proposti.*	**Sub peso 10**
1.c	**Proposta metodologica e strumenti per il monitoraggio e la valutazione del servizio reso.** *Il concorrente deve illustrare il sistema di monitoraggio, auditing interno, autocontrollo, autovalutazione e valutazione delle attività, con la predeterminazione di indicatori idonei ad accertare l'efficacia e il miglioramento continuo del servizio sia nei confronti della stazione appaltante che degli utenti. Il concorrente deve altresì illustrare le modalità di raccolta, organizzazione e gestione dei dati e delle informazioni per il controllo quantitativo e qualitativo dell'Amministrazione comunale.*	**Sub peso 6**
1.d	**Rapporti di collaborazione e/o accordi con altre istituzioni pubbliche (istituzione scolastica, Azienda Sanitaria, ecc..), con soggetti del terzo settore, in relazione alle attività di cui all'art. 3 del capitolato d'appalto**. *Il concorrente deve illustrare, per ciascun lotto, forme e modalità di collaborazione con soggetti pubblici e con i soggetti del terzo settore, evidenziando gli elementi che generano valore aggiunto al servizio. Saranno valutate positivamente eventuali protocolli e accordi già sottoscritti.*	**Sub peso 4**
Sezione 2 PROFESSIONALITA' A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO		**PESO 30**
2.a	**Curricula dei referenti coordinatori componenti dell'equipe multi - professionale di cui all'art. 8 del capitolato.** *Sarà valutata positivamente l'esperienza delle figure di coordinamento messe a disposizione dal concorrente, in servizi analoghi.*	**Sub peso 10**
2.b	**Formazione e supervisione delle risorse umane impegnate nell'ambito del servizio.** *Sarà valutata positivamente la proposta formativa dettagliata nei suoi elementi quantitativi e qualitativi anche con riferimento ad attività di formazione congiunta*	**Sub peso 10**

	tra operatori del soggetto affidatario e assistenti sociali del Comune di Firenze. Sarà altresì oggetto di valutazione il piano di supervisione che il concorrente intende adottare per l'intera durata del contratto.	
2.c	**Figure professionali messe a disposizione in aggiunta a quelle indicate dall'art. 12 del capitolato.** *Il concorrente deve indicare se e quali figure professionali intende mettere a disposizione del servizio indicando per ciascuna di esse il profilo posseduto e le attività di supporto.*	**Sub peso 5**
2.d	**Metodi e strumenti per organizzare il piano di lavoro e le eventuali sostituzioni contenendo il turn-over degli operatori impegnati nei servizi offerti, verificare l'attività svolta ed attivare le opportune azioni correttive.** *Il concorrente deve indicare metodi e strumenti dell'organizzazione del lavoro, le eventuali sostituzioni nonché le misure volte a contenere il turn-over degli operatori impegnati nei servizi offerti e di verificare dell'attività svolta.* *Sarà valutata positivamente la proposta che meglio esprima le capacità di ottimizzazione del personale e la programmazione delle attività.*	**Sub peso 5**

Assegnazione punteggi

L'attribuzione dei coefficienti per ogni sub criterio di cui sopra avverrà discrezionalmente da parte dei singoli commissari componenti la commissione giudicatrice secondo la seguente scala di giudizio, senza ammissione di coefficienti intermedi.

GIUDIZIO	***MOTIVAZIONE***	***COEFFICIENTE***
Ottimo	Descrizione molto ben strutturata che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito gli elementi richiesti	1
Distinto	Descrizione strutturata che sviluppa con alcuni approfondimenti gli elementi richiesti	0,8
Buono	Descrizione adeguata che sviluppa gli elementi richiesti senza particolari approfondimenti	0,6
Sufficiente	Descrizione accettabile ma poco strutturata e poco sviluppata degli elementi richiesti	0,4
Scarso	Descrizione mediocre e non sufficientemente sviluppata degli elementi richiesti	0,2
Insufficiente	Descrizione carente, generica ed inadeguata degli elementi richiesti	0

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili dall'offerta tecnica del concorrente verrà calcolato attraverso la seguente formula:

C(a) = Σn [Wi * V(a) i]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica (a);

n = numero totale dei parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica;

Wi = peso o punteggio attribuito al parametro di valutazione (i)

V(a) = Valutazione da parte della commissione delle voci 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c e 2d.

Cioè:

per il parametro 1.a = **20 punti**
per il parametro 1.b = **10 punti**
per il parametro 1.c **=** **6 punti**
per il parametro 1.d **=** **4 punti**
per il parametro 2.a = **10 punti**
per il parametro 2.b = **10 punti**
per il parametro 2.c = **5 punti**
per il parametro 2.d = **5 punti**

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al parametro di valutazione (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

Per i parametri di valutazione di cui ai precedenti punti 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d e 2.e i coefficienti V(a) i sono determinati attraverso il seguente procedimento:

a) Ciascun commissario attribuirà all'offerta, in relazione allo specifico parametro di valutazione, un coefficiente variabile fra 0 ed 1 espresso in valore centesimale con le articolazioni sopra riportate.

b) Sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti all'offerta, per lo specifico parametro di valutazione, e la media stessa sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore;
c) una volta terminato per tutti i concorrenti, il calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti per il singolo parametro di valutazione, le stesse saranno trasformate in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in questo caso, i coefficienti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.
d) una volta determinato il punteggio complessivo dell'offerta tecnica, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo dell'offerta tecnica (max 70 punti) e il punteggio massimo dell'offerta economica (max 30 punti),per ciascun concorrente si procederà, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 7 del 24/11/2011, ad un ulteriore riparametrazione, assegnando il punteggio di 70 punti al concorrente che ha ottenuto il punteggio massimo e rapportando proporzionalmente il punteggio degli altri concorrenti;

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte che ottengano un punteggio C(a) inferiore a 40, prima della suddetta operazione di riparametrazione.
Non si procede a riparametrazione di cui alle lettere c) e d) in presenza di un'unica offerta.
Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal un segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale dipendente dell'amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

B) Offerta Economica per un punteggio massimo di **30 punti**
In questa fase la Commissione verificherà la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella predetta busta C) e valuterà le offerte economiche dei concorrenti come segue:

- ribasso offerto rispetto all'importo a base d'asta – fino ad un max di 30 punti

In caso di discordanza fra i valori delle percentuali di ribasso offerti espressi in cifre e quelli espressi in lettere si considererà valido quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante
il punteggio massimo (30) sarà assegnato all'offerta, fra quelle pervenute, con il ribasso maggiore. Alle altre offerte con ribasso inferiore sarà attribuito un minor punteggio sulla base della seguente formula:
Pi (per A1 <= Asoglia) = 30 x (0,90 x A1 / Asoglia)
Pi (per A1 > Asoglia) = 30 x {0,90 + (1 – 0,90) x [(A1 – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]}
Nel caso di offerte inferiori a quattro, il punteggio massimo (30) sarà assegnato all'offerta, fra quelle pervenute, con il ribasso maggiore. Alla seconda e terza offerta sarà attribuito un minor punteggio sulla base della seguente formula:
Per ribassi del secondo e del terzo concorrente maggiori di 0 e uguali e inferiori a 1,0 Pi = 30 x (0,90 x A1 / Asoglia)
Per ribassi del secondo e del terzo concorrente superiori a 1,0 Pi = 30 x {0,90 + (1 – 0,90) x [(A1) / (Amax)]}
dove:
0,90 = coefficiente fisso
Pi = punteggio attribuito al concorrente iesimo
A1 = ribasso (in %) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei ribassi (in %) dei concorrenti
Amax = ribasso (in %) maggiore
Durante tutte le fasi della valutazione delle offerte i punteggi attribuiti per i singoli parametri di valutazione saranno arrotondati alla quarta cifra decimale.
Alla fine delle operazioni si procederà alla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnica e dei punteggi attribuiti all'offerta economica e l'aggiudicazione provvisoria del servizio avverrà in favore della impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo
In caso di parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell'art. 86, comma 3, la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o se aggiudicata di non procedere alla stipula del contratto.
Il servizio sarà aggiudicato all'impresa che sarà collocata più in alto nella graduatoria come sopra determinata.
L'offerta è immediatamente vincolante per i concorrenti. Il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, in forma

pubblica amministrativa, si potrà comunque addivenire solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal presente disciplinare, dal bando di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.
Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe svolgersi in più sedute, pubbliche e riservate**.**

Art. 13 - Informazioni complementari sulla procedura di apertura: Eventuali rinvii del giorno della gara, ed eventuali successive sedute di gara, compresa quella di constatazione del contenuto del le offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione al seguente indirizzo internet:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet:
http://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.html
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, sulla busta e nella modello 1 , oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.
E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via pec all'indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it , ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nel Modello 1 per la ricezione delle comunicazioni.
L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 del Codice mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica.

Art. 14 – soccorso istruttorio.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, c.2bis e 46, c.1ter, del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara:
a) il concorrente è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di:
per il Lotto A € 1.930,00
per il Lotto B € 1.741,00
per il Lotto C € 571,00
il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
La stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 7 giorni solari perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. La risposta oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, agli effetti di quanto previsto dagli artt. 38 commi 2 bis, 46 co. 1, 46 co. 1 ter del Codice, costituisce tardivo adempimento e comporta l'esclusione della gara. Analogamente, in caso di inutile decorso del predetto termine, il concorrente è escluso dalla gara.
Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, questa stazione appaltante, si atterrà alle indicazioni contenute nella determinazione dell'ANAC del 8.1.2015 n. 1 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del Codice, reperibile sul sito:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto? ca=5957
In caso di accertamento di mancanza, incompletezza o irregolarità di elementi e dichiarazioni essenziali, il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.
La sanzione di cui all'art. 38, c.2bis, del Codice dovrà essere versata entro il termine assegnato con la comunicazione di avvio del procedimento di soccorso istruttorio e con le modalità ivi indicate.
In caso di mancato versamento della sanzione, da parte del concorrente che si è avvalso del soccorso istruttorio, questa stazione appaltante procederà alla escussione della cauzione provvisoria, con obbligo per il concorrente di reintegrazione nel termine di 7 giorni, pena l'esclusione dalla gara, come indicato dall'ANAC nella determinazione n.1/2015.
In conformità con la determinazione n. 1 del 08.01.2015 Anac pubblicata il 23.01.2015, non si procederà all'incameramento ove il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio.

Art. 15 – Motivi di esclusione
Non potranno essere in ogni caso oggetto di soccorso istruttorio ai sensi delle predette disposizioni, i seguenti **inadempimenti o irregolarità "insanabili"**, come chiarito anche nella determinazione ANAC n. 1/2015:
a) carenza sostanziale dei requisiti generali o speciali alla data della domanda di partecipazione; mancata indicazione della volontà di ricorrere all'avvalimento o al subappalto necessario per la qualificazione;

b) offerta pervenuta fuori termine;
c) offerta plurima o condizionata o in aumento;
d) offerta priva di prezzo o di indicazione del ribasso;
e) carenze o mancanza dell'offerta tecnico o economica
f) mancata presentazione in buste distinte dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;
g) offerta pervenuta in plico con lacerazioni tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

Art. 16 - Stipulazione del contratto

L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia all'acquisizione di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta. Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del Codice e del D.P.R.445/2000.

Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell'art.38, comma 2, del Codice relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art.38 e del D.P.R.445/2000.

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all'acquisizione della suddetta documentazione.

La stipulazione del contratto è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02 , e di cui all'art.90 c.9 del d.lgs. 81/08.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive in contratto dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 82/2005.

Tutte le spese relative all'appalto e consequenziali, del cui ammontare può essere presa visione presso l'Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Contratti ed Appalti, sono a carico dell'aggiudicatario che dovrà sostenerle, previa comunicazione del Servizio suddetto, unitamente al versamento del deposito cauzionale definitivo.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione della documentazione nei tempi e secondo le modalità stabilite nella richiesta, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate, si procederà ad affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al comune dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

Art. 17 - disposizioni varie

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal bando di gara;

Gli atti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto da parte delle ditte concorrenti.

E' vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Firenze, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

Art. 18 - privacy e accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell'art. 79 comma 5-quater del Codice, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i casi di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art.13, presso l'Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Appalti e Contratti – Piazza di Parte Guelfa n. 3 – Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00.

Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 79 del Codice.

Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del Codice, l'impresa concorrente ha l'obbligo d'indicare, le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del Codice. A tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta.

Qualora l'impresa concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste dall'Amministrazione. Anche in tale caso, in caso contrario, la documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.

In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del Codice, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente punto "Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 79 del Codice costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 DPR 184/2006, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di valutare comunque le dichiarazioni del concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del Codice, della L 241/1990 e del DPR 184/2006).

Art. 19 Clausola compromissoria e Procedure di ricorso

Ai sensi dell'art. 241, comma 1–bis del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs 104/2010. Eventuali ricorsi possono essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, termini indicati dall'art. 120 del citato d.lgs., 5° comma.

Art.20 – Norme in materia prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Non è ammessa la partecipazione alla gara ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, sono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

L'impresa deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze che si allega al presente disciplinare e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Si precisa che, il contratto con il soggetto aggiudicatario sarà risolto di pieno diritto qualora:

a) dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 . Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto. La stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle

somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

b) grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
   - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
   - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
   - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

c) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocolli di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i comuni della Provincia di Firenze.

I concorrenti devono impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione appaltante intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Firenze, 19/02/2016

Documento firmato da:
FILIPPO FOTI
COMUNE DI
FIRENZE/01307110484